SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Palermo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 124

Università di Bologna

DECRETO RETTORALE 29 giugno 2000.

Modifiche allo statuto generale dell'Università.

00A9182

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 125

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.

Da 00A10601 a 00A10940

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 2000 - Situazione del bilancio dello Stato - Situazione trimestrale dei debiti pubblici.

00A10424

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 luglio 2000, n. **211.**

Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, «Giorno della Memoria», al fine di ricordare la *Shoah* (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Art. 2.

1. In occasione del «Giorno della Memoria» di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6698):

Presentato dall'on.le FURIO COLOMBO il 20 gennaio 2000.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1º febbraio 2000, con il parere delle commissioni V e VII.

Esaminato dalla I commissione il 29 febbraio e il 21 marzo 2000.

Esaminato in aula il 27 marzo 2000 e approvato il 28 marzo 2000.

Sentato della Repubblica (atto n. 4557):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 3 aprile 2000, con parere delle commissioni 4ª, 5ª e 7ª.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede referente, il 4 aprile 2000.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 5 aprile 2000.

Nuovamente assegnato alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 5 aprile 2000.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 5 aprile 2000 ed approvato il 5 luglio 2000.

00G0268

LEGGE 27 luglio 2000, n. **212**.

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Principi generali).

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.

4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.

ART. 2.

(Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie).

1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

ART. 3.

(Efficacia temporale delle norme tributarie).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non

hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

ART. 4.

(Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria).

1. Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

ART. 5.

(Informazione del contribuente).

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

ART. 6.

(Conoscenza degli atti e semplificazione).

1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tale fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 7.

(Chiarezza e motivazione degli atti).

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 8.

(Tutela dell'integrità patrimoniale).

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei red-

diti anche al netto delle relative imposte.

8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

Art. 9.

(Rimessione in termini).

1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

Art. 10.

(Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente).

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Art. 11.

(Interpello del contribuente).

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministra-

zione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

Art. 12.

(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali).

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 13.

(Garante del contribuente).

1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome è istituito il Garante del contribuente.

2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la

direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;

b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza;

c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera *a)* del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera *b)* e l'altro nell'ambito delle categorie di cui alla lettera *c)* del comma 2.

4. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.

5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso è istituito.

6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.

10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.

11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.

12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonché al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.

13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.

ART. 14.

(Contribuenti non residenti).

1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

ART. 15.

(Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie).

1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.

ART. 16.

(Coordinamento normativo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.

ART. 17.

(Concessionari della riscossione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

ART. 18.

(Disposizioni di attuazione).

1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i componenti del Garante del contribuente di cui all'articolo 13.

ART. 19.

(Attuazione del diritto di interpello del contribuente).

1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di

assicurare la piena operatività delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro delle finanze è altresì autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.

ART. 20.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, valutati in lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, determinati nel limite massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1286):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISCO) il 18 settembre 1996.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 2 ottobre 1996 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 15, 16 e 29 aprile; 4 giugno; 16 e 17 luglio 1997.

Relazione scritta annunciata il 31 luglio 1997 (atto n. 1286-619/*A*), relatore sen. PASQUINI.

Esaminato in aula il 25 novembre 1997; 8 e 21 aprile 1998 e approvato il 22 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4818):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 30 aprile 1998 con pareri delle commissioni I, II, III e V.

Esaminato dalla VI commissione il 26 maggio; 18-24 e 29 giugno; 14, 15, 16 e 21 luglio; 10 settembre; 12 novembre; 2 e 10 dicembre 1998; 14 e 19 gennaio; 26 maggio; 29 giugno e 14 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 20 ottobre 1999 (atto n. 4818-324-1354-2878-4546/*A*), relatore on. MARONGIU.

Esaminato in aula il 29 ottobre 1999 e approvato con modificazioni, il 2 marzo 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 1286/*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 7 marzo 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 3 e 4 aprile; 8 e 14 giugno 2000.

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione:

«Art. 3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

«Art. 23. — Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

«Art. 53. — Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività».

«Art. 97. — I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 18. — 1. *(Omissis).*

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, già citata nella nota all'art. 6:

«Art. 3. — 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. *(Omissis).*

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. *(Omissis).*

4-*bis. (Omissis).*».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1982, n. 194:

«Art. 15. — Per i soggetti indicati nel numero 1, dell'art. 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo art. 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge».

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si rinvia alle note all'art. 8.

— Si riporta il testo dell'art. 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 305 del 31 dicembre 1991:

«Art. 21. — 1. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.

2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo e 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.

3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato.

4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, è composto dai seguenti membri:

a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;

b) il comandante generale della Guardia di finanza;

c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;

d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;

e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso;

f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze.

5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresì farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato.

7. Il presidente del comitato è nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.

8. Le indennità da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'amministrazione finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.

10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.

12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge».

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si rinvia alle note all'art. 8.

Nota all'art. 19:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 203 del 30 agosto 1999.

00G0265

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA E SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Protocollo d'intesa tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
ED
IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, recante: «Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e la istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251, recante: «Regolamento di attuazione della legge 28 luglio 1950, n. 624, istitutiva del Consiglio supremo di difesa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1992, n. 389, recante: «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa»;

Visto l'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», il quale dispone che la collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa sono stabiliti da apposito protocollo d'intesa tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Convengono quanto segue:

Art. 1.

L'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1992, n. 389, costituisce struttura del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Art. 2.

Per la durata del suo mandato, il Segretario del Consiglio, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica dall'amministrazione di appartenenza; se militare, può essere trattenuto o richiamato in servizio; se dipendente da enti pubblici, anche economici, è posto in posizione di comando dall'ente di appartenenza presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Se estraneo all'amministrazione pubblica, il trattamento giuridico ed economico del Segretario è determinato con decreto del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Art. 3.

Il personale componente l'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa, attualmente in posizione di comando dal Ministero della difesa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, transita, dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, in posizione di comando presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Art. 4.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1950, n. 624, le spese per il funzionamento del Consiglio, comprese quelle afferenti all'organizzazione, al funzionamento e al personale dell'Ufficio di segreteria, gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Roma, 26 luglio 2000

Il Segretario generale
della Presidenza della Repubblica
GIFUNI

Il Segretario generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
LANZILLOTTA

00A10941

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2000.

Proroga delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, il quale, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, ha rideterminato, a decorrere dal 1° novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise su alcuni oli minerali;

Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 383 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote di accisa indicate nel comma 1 dello stesso decreto-legge sono variate in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto;

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1999, 23 febbraio 2000 e 17 marzo 2000, con i quali le aliquote di accisa sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, sono state ridotte fino al 30 aprile 2000;

Visti i decreti ministeriali 21 aprile 2000, 26 maggio 2000 e 22 giugno 2000 con i quali le aliquote di accisa fissate nel decreto ministeriale 17 marzo 2000 sono state prorogate fino al 31 luglio 2000;

Considerato che il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio relativi ai primi otto mesi dell'anno 2000 consente di prorogare fino al 30 settembre 2000 le aliquote delle accise su alcuni oli minerali, stabilite dal decreto ministeriale 17 marzo 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999,

n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono prorogate fino al 30 settembre 2000, nella misura fissata dal decreto ministeriale 17 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 2000.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 423 miliardi circa per l'anno 2000, si provvede con quota parte del - maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1º agosto 2000.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2000
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 327

00A10529

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Francia quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER IL TURISMO

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11: «Attività professionali»;

Vista l'istanza del 24 marzo 2000, della sig.ra Hélène Rouquette, cittadina francese, nata a Nimes il 27 giugno 1965, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Francia durante la prima sessione 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica;

Considerato inoltre che la sigra Héléne Rouquette risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 24 maggio 2000, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Héléne Rouquette ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il compimento di un tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della regione Lazio;

Vista la nota n. 2208 del 26 giugno 2000, con cui la regione Lazio ha indicato i contenuti dell'integrazione formativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Héléne Rouquette, nata a Nimes il 27 giugno 1965, cittadina francese, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 luglio 2000

Il dirigente generale: LANDI

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994 da parte della sig.ra Hélène Rouquette.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Héléne Rouquette, nata a Nimes il 27 luglio 1965, e residente a Roma, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue inglese, francese e spagnolo, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Roma e provincia e per le lingue richieste dall'interessata, inglese, francese e spagnolo, che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione Lazio la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione Lazio.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla regione Lazio (Assessorato politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport - Settore 52 - Ufficio 3 - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma), una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la regione Lazio rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione, valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del comune (articoli 27 e 29 della legge regionale n. 50/1985).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 50/1985 ed è soggetto alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione comunale.

00A10419

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 luglio 2000.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Misure urgenti per il secondo quadrimestre dell'anno 2000.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gaz-*

zetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996, il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1996, il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996, il decreto dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1997, il decreto dirigenziale 16 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1997, il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1997, il decreto dirigenziale 3 marzo 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998, il decreto dirigenziale 29 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998, il decreto dirigenziale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 1998, il decreto dirigenziale del 25 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, il decreto dirigenziale 14 aprile 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1999, il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2000 e il decreto dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto dirigenziale 12 luglio 2000;

Considerato il nuovo sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;

Tenuto conto che la Commissione europea non ha ancora proceduto alla consegna della quota di ecopunti relativa al terzo quadrimestre, prevista per il 1º luglio e che, quindi, occorre adottare misure per mantenere, per quanto possibile, il transito dei vettori italiani in territorio austriaco;

Decreta:

Art. 1.

Gli ecopunti non utilizzati dalle imprese italiane, che effettuano autotrasporto internazionale di merci in conto terzi, che ne hanno ottenuti nei primi due quadrimestri dell'anno 2000 affluiscono nel fondo nazionale ecopunti conto terzi.

Art. 2.

Gli ecopunti, restituiti ai sensi dell'art. 6 del decreto dirigenziale 10 novembre 1998, non potranno essere restituiti alle imprese aventi diritto sulla base del comma 3 dello stesso articolo ed entreranno a far parte del fondo nazionale ecopunti conto terzi.

Art. 3.

Tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi, che hanno ottenuto un'assegnazione di ecopunti per il secono quadrimestre dell'anno 2000, saranno ammesse automaticamente a prelevare ecopunti dal fondo nazionale ecopunti conto terzi, fino all'assegnazione degli ecopunti per il terzo quadriestre 2000.

Art. 4.

Fino all'assegnazione degli ecopunti per il terzo quadrimestre 2000, la registrazione di nuovi veicoli al sistema elettronico di rilevazione è condizionata alla cancellazione dallo stesso sistema di un numero pari di veicoli già registrati ed appartenenti alla stessa impresa.

La sostituzione è ammessa con veicoli il cui Copdokument attesta un consumo di ecopunti non superiore a 7.

Roma, 27 luglio 2000

Il direttore: RICOZZI

0010943

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 12 luglio 2000.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la sentenza del T.A.R. Sicilia n. 67 del 13 gennaio 1999, e la decisione del C.G.A. n. 564 del 15 ottobre 1999, relative agli esiti dei ricorsi inoltrati avverso lo statuto emanato con il decreto rettorale n. 3214 del 12 novembre 1997;

Visto il provvedimento di ricostituzione del senato accademico integrato, di cui al citato art. 16 della legge n. 168/1989, emanato con decreto rettorale n. 228 del 4 aprile 2000;

Viste le deliberazioni del S.A.I. del 12 e 31 maggio, 8, 14 e 23 giugno 2000, con le quali sono state deliberate norme sostitutive conformi alle indicazioni precettive di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1995 ed ai giudicati medio tempo intervenuti;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Palermo il cui testo è allegato al presente decreto del quale fa parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 12 luglio 2000

Il rettore: SILVESTRI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura e finalità

1. L'Università degli studi di Palermo, di seguito denominata Università, è una istituzione pubblica avente come finalità inscindibili l'istruzione e la formazione universitaria, la ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'Università ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

3. L'Università afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico-economico.

4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università si dota di strutture didattiche, di ricerca e di servizio e si avvale di mezzi finanziari e di beni strumentali di provenienza pubblica e privata.

5. L'accesso all'Università è libero e garantito per tutti coloro che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.

Art. 2.

Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio consentiti dalla legge.

Art. 3.

Didattica e ricerca scientifica

1. L'Università promuove e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e delle specie viventi, in armonia con i principi dello sviluppo compatibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli.

2. L'Università, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca scientifica, adotta forme di programmazione, pubblicizzazione e valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta nelle proprie strutture, anche al fine di assicurare efficienza, responsabilità e verifica delle competenze.

3. L'Università, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, assicura ai docenti (professori, ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento, professori incaricati stabilizzati) l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri nazionali e internazionali.

Art. 4.

Diritto allo studio

1. L'Università assume ogni iniziativa per assicurare le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio e il regolamento generale di Ateneo ne promuove le norme di attuazione, in accordo con le disposizioni legislative vigenti.

2. L'Università realizza la formazione, anche in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.

Art. 5.

Attività di gestione e organizzazione amministrativa

1. L'attività amministrativa e di gestione dell'Università si conforma ai seguenti principi e criteri:

a) programmazione e controllo dei risultati della gestione;

b) efficienza e semplicità delle procedure;

c) economicità delle scelte di gestione;

d) definizione delle responsabilità individuali e verifiche periodiche delle competenze, dell'efficienza e delle compatibilità;

e) pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni.

2. In particolare, il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'attività mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro realizzazione e i risultati raggiunti. Deve essere anche reso esplicito il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ed il rispetto dei tempi di cui al successivo comma 5.

3. I risultati del controllo di gestione formano oggetto di valutazione nelle decisioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

4. Sono riservati ai dirigenti e, nei casi previsti, ai responsabili di struttura i compiti di amministrazione e di gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Università e delle strutture didattiche e scientifiche.

5. Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento, l'accesso ai documenti amministrativi e i tempi di completamento delle procedure di adozione degli atti amministrativi.

Art. 6.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali conseguenti a lasciti, donazioni, sfruttamento industriale di brevetti, di scoperte conseguite nell'Università.

3. Per le spese di investimento, l'Università può ricorrere a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Art. 7.

Rapporti e convenzioni con enti esterni

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di didattica e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di servizio, stabilire rapporti con enti pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri interuniversitari, partecipare a consorzi.

2. L'Università può svolgere attività di formazione, ricerca, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria, regolate da specifici contratti, convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati.

3. La stipula di un contratto, di una convenzione o la costituzione di un consorzio è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) gli scopi da perseguire siano congrui alle finalità istituzionali dell'Università;

b) l'oggetto del contratto, della convenzione o del consorzio sia tale da contribuire allo sviluppo e al potenziamento dell'Università e al suo ruolo di promozione culturale, professionale, economica e sociale del territorio;

c) sia stata verificata l'esistenza nell'Università di una o più strutture idonee e disponibili ad adempiere gli obblighi contrattuali;

d) i contratti, le convenzioni o i consorzi siano approvati dagli organi collegiali delle strutture interessate;

e) lo sviluppo del contratto, della convenzione o delle attività consortili consenta di promuovere l'utilizzazione e la valorizzazione delle capacità professionali degli addetti alla/e struttura/e.

4. L'Università promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche o private, siano esse italiane o estere.

5. Le azioni per attuare tali finalità sono regolate da protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.

Art. 8.

Diritto all'informazione

1. L'Università riconosce nel diritto alla informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei professori, dei ricercatori e degli assistenti r.e. e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.

2. L'Università cura una pubblicazione periodica per informare su tutto ciò che riguarda la sua attività, il suo funzionamento, le relazioni esterne e le deliberazioni dei suoi organi di governo.

Art. 9.

Regolamenti

1. L'Università utilizza lo strumento dei regolamenti per dare piena attuazione alle disposizioni del presente statuto e realizzarne le finalità.

PARTE II

ORGANI E STRUTTURA DELL'UNIVERSITÀ

Capo I

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 10.

Organi di governo dell'Università

1. Sono organi di governo dell'Università il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il rettore.

2. I verbali delle sedute degli organi collegiali di governo dell'Università, redatti sulla base della registrazione del dibattito, sono pubblici e saranno resi disponibili tempestivamente per la consultazione ai sensi della legge n. 241/1990. I dispositivi delle delibere, al pari degli ordini del giorno, saranno affissi all'albo dell'Ateneo.

Art. 11.

Norme generali riguardanti la eleggibilità negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca.

1. Per la nomina alle cariche elettive dei professori di ruolo e fuori ruolo, dei ricercatori confermati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento è richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno da esercitarsi prima dell'assunzione della carica, fatte salve specifiche riserve di legge.

2. Non sono immediatamente rieleggibili coloro i quali abbiano già ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi.

3. Con l'entrata in vigore dello statuto tutte le cariche elettive che prevedono variazioni dell'elettorato attivo o passivo devono essere rinnovate.

4. Le candidature alle cariche elettive devono essere avanzate ufficialmente nel corso di una riunione del relativo corpo elettorale.

5. Nel rispetto della libertà di opinione e di associazione di tutti coloro che operano nell'Università, non possono accedere a cariche elettive gli appartenenti ad associazioni segrete, non manifeste e/o vietate dalla legge. Ove ciò si verifichi ne consegue l'immediata decadenza e lo svolgimento di nuove operazioni elettorali per ricoprire la carica resasi vacante.

6. Per garantire il regolare funzionamento degli organi collegiali, qualora un membro elettivo si assenti senza giustificazione per tre volte consecutive, o comunque nell'arco di un anno accademico registri più del 50% di assenze, si procederà alla sua immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di un primo dei non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.

7. Le rappresentanze delle categorie nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei membri da eleggere.

Art. 12.

Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo al quale sono affidate le attività di indirizzo, di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. Il senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà didattica e di ricerca dei professori, dei ricercatori e degli assistenti r.e. e dei diritti degli studenti. Esercita tutti i compiti che la legge o il presente statuto non assegnano esplicitamente ad altri organi;

b) coordina l'attività scientifica e didattica dell'Ateneo;

c) approva l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari;

d) elabora ed approva il regolamento generale di Ateneo;

e) formula i piani di sviluppo dell'Ateneo, sulla base delle richieste e delle indicazioni espresse dalle facoltà e dai dipartimenti;

f) istituisce, attiva e disattiva i dipartimenti, le strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

g) delibera in secondo grado le richieste di afferenza ai dipartimenti eventualmente non approvate dai relativi consigli;

h) formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalità di verifica dell'attività di professori, ricercatori e assistenti r.e. e del personale tecnico-amministrativo;

i) valuta la relazione annuale del direttore amministrativo in ordine alla gestione del personale tecnico-amministrativo esprimendo su di essa parere obbligatorio da trasmettere al consiglio di amministrazione;

j) nell'ambito delle disponibilità finanziarie del bilancio assegna alle facoltà i posti di professore e ricercatore e propone al consiglio di amministrazione la destinazione dei posti di personale tecnico-amministrativo e delle risorse finanziarie che pervengono all'Ateneo;

k) formula i criteri di ripartizione tra le diverse aree scientifiche dei fondi previsti in bilancio per il

finanziamento della ricerca e, sentite le commissioni scientifiche consultive, propone al consiglio di amministrazione i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca;

l) approva le relazioni annuali sulla didattica e sulla ricerca, elaborate sulla scorta dei contributi delle strutture decentrate, che il rettore presenta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

m) formula, sentite le facoltà, i dipartimenti e le strutture decentrate e di servizio, il piano di sviluppo edilizio e l'ordine di priorità degli interventi in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca e lo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione;

n) dà parere sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

o) elabora il programma di sviluppo dell'Ateneo, in base al quale il consiglio di amministrazione formula il bilancio;

p) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto di Ateneo e dai regolamenti e, in particolare, approva le modifiche allo statuto dell'Ateneo con le modalità stabilite dal successivo art. 49.

3. Il senato accademico è convocato dal rettore in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno accademico, nonché in seduta straordinaria, su iniziativa del rettore stesso, ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il direttore amministrativo, con voto consultivo, con funzioni di segretario verbalizzante o, in caso di sua assenza o impedimento, il funzionario più alto in grado;

c) i presidi delle facoltà;

d) due rappresentanti dei professori straordinari e ordinari, di ruolo e fuori ruolo, due rappresentanti dei professori associati, di ruolo e fuori ruolo, due rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti r.e. L'elezione avviene su base di Ateneo e con voto limitato nell'ambito delle singole componenti;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

f) quattro rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti dell'Ateneo.

5. Il senato accademico dura in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono in ogni caso dopo aver conseguito il titolo di studio.

6. Il senato accademico può costituire al suo interno una giunta alla quale attribuire compiti istruttori e/o esecutivi.

Art. 13.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo, sulla base delle linee programmatiche di sviluppo formulate dal senato accademico, fatte salve le autonomie dei dipartimenti e delle altre strutture decentrate.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:

a) sentito il senato accademico e in coerenza con i criteri fissati dal programma di attività e di sviluppo dell'Ateneo, approva il bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;

b) elabora ed approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, previo parere del senato accademico;

c) approva il piano di sviluppo edilizio formulato dal senato accademico, prende le iniziative per la sua esecuzione, vigila sulla gestione dello stesso e sulla conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare;

d) vigila sulla gestione del personale tecnico-amministrativo;

e) approva i contratti e le convenzioni che non rientrino nelle competenze dei dipartimenti e delle altre strutture decentrate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7;

f) esprime parere sui regolamenti dei dipartimenti e delle altre strutture decentrate;

g) promuove attività culturali, sportive, ricreative e di orientamento mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e/o private e avvalendosi altresì di associazioni e cooperative studentesche.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il direttore amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante;

c) nove rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori e assistenti r.e. (tre per fascia);

d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

e) tre rappresentanti degli studenti.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono in ogni caso dopo aver conseguito il titolo di studio.

Art. 14.

Il rettore

1. Il rettore è il legale rappresentante dell'Università.

2. Il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, dispone la pubblicazione degli ordini del giorno e dei dispositivi delle delibere entro il quindicesimo giorno successivo a ciascuna seduta;

b) promulga lo statuto e i regolamenti approvati dagli organi competenti;

c) esercita l'autorità disciplinare sul personale nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

d) stipula gli accordi di cooperazione (interuniversitari e internazionali), i contratti e le convenzioni, tranne quelli di competenza delle strutture decentrate;

e) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università;

f) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ivi comprese quelle riguardanti lo stato giuridico di professori, ricercatori ed assistenti r.e.;

g) presenta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;

h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il rettore è eletto tra i docenti dell'Ateneo, con una anzianità nei ruoli della docenza di almeno cinque anni, che all'atto della candidatura siano professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, e che abbiano depositato, presso l'ufficio elettorale dell'Università, la propria candidatura. Il rettore dura in carica tre anni.

4. La candidatura deve essere accompagnata da:

a) un documento programmatico;

b) il nome del pro-rettore vicario;

c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura in numero non inferiore a cento.

5. La candidatura alla carica di rettore va presentata entro il termine non differibile di dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, che dovrà precedere di almeno ottanta giorni la data della prima votazione.

6. Votano per l'elezione del rettore:

a) i professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, associati, di ruolo e fuori ruolo, incaricati stabilizzati;

b) i rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà;

c) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facoltà;

d) uno dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo per ognuno dei consigli di facoltà, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nello stesso consiglio di facoltà, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione.

7. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di nomina nel ruolo di professore di prima fascia e a parità di nomina nel ruolo il più anziano di età.

Capo II

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E ORGANI RELATIVI

Art. 15.

Strutture didattiche e di ricerca

1. Sono strutture didattiche dell'Università le facoltà, i corsi di studio (corsi di laurea, corsi di diploma universitario, scuole di specializzazione), i corsi di perfezionamento, i corsi di dottorato di ricerca.

2. Sono strutture di ricerca i dipartimenti ed i centri interdipartimentali.

Art. 16.

Facoltà

1. Nelle facoltà sono istituiti i consigli di corso di laurea e di diploma universitario (consigli di corso di studio della facoltà).

2. Laddove esistano più corsi di studio, la facoltà ne coordina le attività didattiche comuni.

Art. 17.

Consigli di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è l'organo di governo della facoltà.

2. Il consiglio di facoltà è presieduto dal preside che lo convoca con modalità definite dal regolamento di facoltà.

3. Sono compiti del consiglio di facoltà:

a) la presentazione al senato accademico dei piani di sviluppo elaborati dalle strutture didattiche ad esso afferenti;

b) l'elaborazione e la modifica per l'approvazione da parte del senato accademico delle norme statutarie riguardanti la facoltà e i corsi di studio ad essa afferenti in un quadro di validità nazionale degli ordinamenti e nel rispetto dei principi generali dello statuto di Ateneo;

c) la richiesta di nuovi posti in organico di professore e ricercatore previo parere dei consigli di dipartimento e dei consigli di corso di studio;

d) il coordinamento dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento della didattica, in collegamento con le attività dei dipartimenti;

e) la ripartizione dei fondi destinati alla didattica;

f) il reclutamento dei professori e dei ricercatori su proposta dei consigli di dipartimento e dei consigli di corso di studio;

g) la deliberazione dell'afferenza dei professori, ricercatori, assistenti r.e. ai consigli di corso di studio;

h) il controllo in modo effettivo del regolare ed efficace svolgimento dell'attività didattica;

i) la gestione delle biblioteche centrali di facoltà, secondo apposito regolamento emanato dallo stesso consiglio nel rispetto della legislazione vigente;

j) procedere, annualmente, alla programmazione didattica e alla approvazione del manifesto degli studi;

k) l'elaborazione e l'approvazione del regolamento di facoltà;

l) ogni altra attività prevista dalla legge o dagli ordinamenti universitari nazionali, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

4. Il consiglio di facoltà delega, con apposita deliberazione, ai consigli di corso di studio, quei poteri che ritiene opportuno conferire in base alle effettive necessità di snellimento e di maggior efficacia delle sue attività, evitando sovrapposizioni di organismi e compiti.

5. Sono comunque di pertinenza dei consigli di facoltà, i compiti di cui ai punti *a), d), e), f)*.

6. Per quanto riguarda i restanti punti, il consiglio di facoltà potrà delegarli o meno a seconda che essi riguardino un solo consiglio di corso di studio o più di uno. Nel secondo caso esso è tenuto a deliberare dopo avere sentito il parere dei consigli di corso di studio interessati. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di parere, il consiglio di facoltà può deliberare anche in assenza del parere richiesto.

7. Il consiglio di facoltà elegge il preside e la giunta di presidenza la cui composizione e i compiti ad essa demandabili sono definiti dal regolamento di facoltà.

8. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) il preside che lo presiede e lo convoca con modalità definite dal regolamento di facoltà;

b) i professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, associati, di ruolo e fuori ruolo, e incaricati stabilizzati;

c) tre rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti r.e.;

d) una rappresentanza degli studenti pari al 20% del numero dei componenti di cui alle lettere *b)* e *c)*: gli studenti contribuiscono al numero legale solo se presenti;

e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà o a dipartimenti ad essa correlati.

9. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono comunque dopo aver conseguito il titolo di studio.

10. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto è limitata agli appartenenti a queste categorie, mentre la partecipazione alla discussione è estesa a tutti gli appartenenti al consiglio di facoltà.

Art. 18.

Preside di facoltà

1. Il preside è responsabile della gestione della facoltà.

2. Convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni.

3. In particolare, il preside:

a) coordina l'attività dei consigli di corso di studio, sovrintendendo al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà ed esercitando, d'intesa con i presidenti dei consigli di corso di studio, ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo;

b) rappresenta il consiglio di facoltà nei rapporti con l'esterno.

4. Per l'elezione del preside l'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, associati, di ruolo e fuori ruolo, ed incaricati stabilizzati.

5. Il preside è eletto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, a tempo pieno, della facoltà. In prima votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice. Il preside dura in carica tre anni.

Art. 19.

Consigli di corso di studio della facoltà

1. I consigli di corso di studio della facoltà sono:

a) consigli di corso di laurea;

b) consigli di diploma universitario.

2. I consigli di corso di studio hanno il compito di:

a) coordinare, sentiti i dipartimenti, le attività di insegnamento e di studio;

b) programmare, organizzare, gestire e valutare l'attività didattica del corso di studio;

c) coordinare i programmi dei corsi;

d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;

e) costituire le commissioni di esame per i corsi, per le lauree e/o per i diplomi;

f) proporre al consiglio di facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dal regolamento didattico afferenti al corso di studio e le relative modalità di copertura;

g) proporre al consiglio di facoltà l'utilizzazione dei posti;

h) assegnare i compiti didattici ai professori, ricercatori, assistenti r.e. afferenti al consiglio di corso di studio nel rispetto della libertà di insegnamento;

i) formulare al senato accademico le richieste di professori a contratto;

j) formulare al consiglio di facoltà indicazioni e richieste di posti di professore e ricercatore da inserire nel piano triennale di sviluppo;

k) formulare ed approvare il regolamento organizzativo del consiglio di corso di studio;

l) eleggere una giunta di presidenza la cui composizione, durata e compiti sono definiti dal regolamento;

m) eleggere il presidente;

n) approvare il proprio manifesto degli studi;

o) elaborare gli emendamenti del piano triennale di sviluppo da presentare al senato accademico tramite la facoltà;

p) formulare indicazioni e richieste da inserire nel piano di sviluppo della facoltà.

3. I consigli di corso di studio hanno l'obbligo di elaborare ed applicare uno strumento di verifica sull'efficacia e sull'efficienza dei corsi di insegnamento, compreso il rispetto del calendario accademico e dell'impegno orario di ciascun professore, ricercatore e assistente r.e.

4. Ciascun consiglio di corso di studio dovrà istituire un osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da professori, ricercatori, assistenti r.e. sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, con il compito di verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal regolamento didattico d'Ateneo e dal calendario didattico.

5. È fatto obbligo che il regolamento preveda l'esercizio del diritto a ricorrere nei riguardi del mancato rispetto da parte dei professori, ricercatori, assistenti r.e. per quanto attiene agli impegni didattici programmati.

6. Per ottimizzare il rapporto docenti-studenti, i corsi che implicano attività teorico-pratiche devono prevedere non più di 150 studenti e, comunque, il numero di studenti per ciascun corso non può superare il numero di 250.

7. Il consiglio di corso di studio è composto da:

a) il presidente che lo presiede e lo convoca con le modalità definite dal regolamento del consiglio di corso di studio;

b) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al corso;

c) gli incaricati stabilizzati afferenti al corso, sino alla cessazione degli incarichi di insegnamento;

d) i professori a contratto, di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

e) una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento pari ad un quinto dei docenti di cui alle lettere *b), c), d)*;

f) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alle lettere *b), c), d), e)*.

8. I componenti di cui alla lettera *f)* contribuiscono al numero legale solo se presenti.

9. Gli studenti durano in carica due anni e decadono al momento del conseguimento del titolo di studio.

Art. 20.

Presidente del consiglio di corso di studio

1. Il presidente del consiglio di corso di studio:

a) presiede il consiglio di corso di studio e lo convoca con modalità previste dal regolamento;

b) rappresenta il consiglio di corso di studio nei rapporti con l'esterno;

c) è eletto da tutti i componenti del consiglio di corso di studio.

2. Il presidente del consiglio di corso di studio è eletto tra i professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, afferenti al consiglio stesso. In prima votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice. Il presidente resta in carica tre anni.

Art. 21.

Dipartimento

1. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà.

2. Al dipartimento è attribuita piena autonomia finanziaria, contabile, amministrativa e di spesa. Al dipartimento possono altresì essere devolute le attribuzioni amministrative, finanziarie e contabili di altre strutture didattiche, scientifiche o di servizio considerate dal senato accademico afferenti ad esso esclusivamente a tali fini.

3. I dipartimenti promuovono, coordinano, verificano e pubblicizzano le attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo professore, ricercatore e assistente r.e., e concorrono alle attività didattiche secondo quanto stabilito dal presente statuto e dalle leggi vigenti.

4. Le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Università si svolgono nell'ambito dei dipartimenti.

5. La costituzione di un dipartimento è deliberata, anche su iniziativa dei professori, ricercatori, assistenti

r.e. interessati, dal senato accademico che indica la data di attivazione, sentito il consiglio di amministrazione, in relazione alla disponibilità di risorse, locali e personale. La medesima procedura è adottata per eventuali successive modifiche.

6. Ciascun professore, ricercatore ed assistente r.e. afferisce, secondo la propria scelta, ad uno dei dipartimenti dell'Ateneo nel quale egli svolge, anche in collaborazione con altri, la propria attività di ricerca; il non esercizio del diritto di opzione comporta l'assegnazione di ufficio da parte del senato accademico.

7. Al dipartimento è assegnato il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario, per le attività di ricerca e di didattica ad esso connesse.

8. La disattivazione dei dipartimenti già costituiti viene deliberata dal senato accademico su proposta del consiglio di dipartimento, approvata da due terzi degli aventi diritto, ovvero quando il numero dei professori, ricercatori, assistenti r.e. si riduce ad un terzo rispetto a quello dei professori, ricercatori, assistenti r.e. all'atto della costituzione.

9. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio;

b) la giunta;

c) il direttore.

10. A ciascuna delle sezioni in cui è eventualmente articolato il dipartimento (o strutture assimilabili) sono assicurate le fondamentali garanzie di autonomia e la piena dignità di ricerca.

Art. 22.

Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è l'organo al quale è affidata l'attività di sviluppo, di programmazione del dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. Pertanto il consiglio di dipartimento:

a) elabora ed approva un regolamento interno con il quale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attribuzioni del dipartimento e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario per l'adempimento delle funzioni istituzionali;

b) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento;

c) detta i criteri generali per l'impiego del personale assegnato al dipartimento;

d) adotta le iniziative necessarie per concorrere con le varie strutture didattiche alle relative attività;

e) approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione di accompagnamento;

f) approva le domande di opzione al dipartimento;

g) approva le richieste di finanziamento ed i bilanci preventivi annuali e pluriennali previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università;

h) determina il fondo a disposizione del segretario amministrativo per le spese di economato, ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università;

i) delibera l'acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del direttore;

j) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza;

k) approva quanto predisposto dalla giunta di dipartimento;

l) inoltra al senato accademico le richieste relative ai piani di sviluppo;

m) esprime parere in ordine alle chiamate e ai trasferimenti dei professori, ricercatori, assistenti r.e. ed al conferimento di supplenze e di affidamenti da effettuare da parte dei consigli di facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel dipartimento;

n) esprime parere in ordine alle modifiche al regolamento didattico di Ateneo limitatamente alle discipline di propria pertinenza;

o) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal presente statuto, dalla legge, dai regolamenti di Ateneo e dal regolamento interno.

3. Partecipano alla votazione dei pareri di cui ai punti *o)* e *p)* del comma 2 i soli professori, ricercatori, assistenti r.e.

4. Il consiglio di dipartimento è composto da:

a) il direttore, che lo convoca e lo presiede, e da tutti i professori, ricercatori e assistenti r.e. afferenti al dipartimento;

b) il segretario amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;

c) una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca (uno per ciclo);

d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura del 10% dei professori, ricercatori e assistenti r.e.

Art. 23.

Giunta di dipartimento

1. La giunta:

a) dispone, per gli importi stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi;

b) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del dipartimento da inoltrare al senato accademico;

c) predispone il piano annuale delle ricerche del dipartimento;

d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal dipartimento da allegare al conto consuntivo;

e) elabora i bilanci consuntivi e preventivi del dipartimento da sottoporre al consiglio di dipartimento.

2. La giunta è composta da almeno tre professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, tre professori associati di ruolo e fuori ruolo e due ricercatori, oltre che dal direttore e dal segretario amministrativo, quest'ultimo con voto consultivo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. Se nel dipartimento i soggetti appartenenti a taluna delle categorie sopra indicate fossero presenti in misura inferiore a quella prevista per la composizione della giunta, quest'ultima non viene costituita e le sue funzioni vengono svolte dal consiglio di dipartimento. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

Art. 24.

Direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) convoca e presiede il consiglio e la giunta di dipartimento;

b) dà esecuzione alle delibere degli organi del dipartimento;

c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del dipartimento nella prima seduta utile;

d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del dipartimento;

e) presenta al consiglio di dipartimento i bilanci predisposti dalla giunta, corredati dalle relative relazioni tecniche;

f) designa il proprio sostituto fra i membri della giunta.

2. Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori straordinari o ordinari, di ruolo e fuori ruolo, con regime d'impegno a tempo pieno, dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto del rettore. Il direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Art. 25.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. I centri interdipartimentali di ricerca sono finalizzati alla realizzazione di progetti che coinvolgono la partecipazione di professori, ricercatori, assistenti r.e. appartenenti a dipartimenti diversi.

2. I centri interdipartimentali di ricerca sono costituiti con delibera del senato accademico, sentiti i dipartimenti interessati.

3. Le modalità per la costituzione dei centri interdipartimentali di ricerca devono essere contenute nel regolamento generale di Ateneo.

PARTE III

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA

Capo I

ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 26.

Libertà di insegnamento

1. Ai professori, ricercatori, assistenti r.e. è garantita la libertà di insegnamento. Ad essi è fatto obbligo di uniformarsi alle delibere dei consigli di corso di studio per quanto concerne il coordinamento dei programmi.

2. Il professore di ruolo che, nell'ambito del suo corso di insegnamento, non abbia l'opportunità di realizzare il proprio impegno orario, dovrà avere affidato lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive, incluse le attività relative ai corsi di diploma e di scuola di specializzazione, o lo svolgimento di corsi di recupero o di corsi serali o di corsi intensivi.

Art. 27.

Doveri didattici dei docenti

1. I professori, ricercatori, assistenti r.e. adempiono, nei corsi di laurea e di diploma universitario, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca, ai compiti didattici previsti dalla legge.

2. È altresì obbligo dei professori e dei ricercatori guidare il processo formativo degli studenti attraverso forme di tutorato didattico, in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

Capo II

ATTIVITÀ DI RICERCA

Art. 28.

Programmazione della ricerca

1. L'Università programma su base pluriennale, in accordo con la formulazione dei piani nazionali di sviluppo, la propria attività fissando gli obiettivi, individuando gli strumenti per migliorare le strutture ed i servizi in risposta alle esigenze della ricerca manifestate dalle strutture scientifiche (dipartimenti e strutture assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i settori.

2. L'Università, in base alle competenze scientifiche di cui dispone, promuove progetti di ricerca innovativi per lo sviluppo dei settori di base e applicativi.

3. La programmazione scientifica di Ateneo viene esposta ed illustrata in una apposita conferenza di Ateneo, quindi pubblicata e presentata alle istituzioni pubbliche di governo e alle forze culturali, sociali e produttive regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 29.

Finanziamento della ricerca

1. Al fine di sviluppare l'attività scientifica e di ricerca, l'Università, fatta salva la priorità dei finanziamenti da parte dello Stato, cura i rapporti con gli enti di ricerca, con le istituzioni pubbliche e con gli enti privati.

2. In particolare, l'Università può stipulare convenzioni con enti pubblici (prioritarie) e privati (aggiuntive) per la realizzazione e il supporto finanziario e gestionale dei piani di sviluppo scientifico di Ateneo in accordo con la programmazione pluriennale.

3. L'Università mette a disposizione delle forze produttive e degli enti pubblici e privati l'esperienza e la competenza maturate all'interno delle proprie strutture. Inoltre, come sede primaria della ricerca e della formazione scientifica, l'Università si propone come consulente permanente di enti pubblici.

4. I dipartimenti (o strutture assimilate) possono investire aliquote dei proventi derivanti dalle attività di ricerca e consulenza conto terzi per investimenti nella ricerca e nella formazione.

PARTE IV

SERVIZI, APPARATO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO

Art. 30.

Modalità per l'istituzione delle strutture di servizio di Ateneo

1. Le strutture di servizio dell'Università si articolano in strutture centrali e periferiche.

2. Fatte salve le disposizioni di legge, su proposta del senato accademico, il consiglio di amministrazione può costituire nuove strutture di servizio in casi in cui si dimostri, con specifica motivazione, che le attività e finalità previste non possono essere attuate dalle strutture già esistenti.

Art. 31.

Struttura organizzativa dell'amministrazione centrale

1. Le strutture tecnico-amministrative dell'Università sono organizzate in quattro aree fondamentali: ricerca scientifica, formazione didattica, patrimonio e gestione del personale. La suddivisione interna alle aree sarà definita dal regolamento che dovrà accorpare funzioni omogenee distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali di supporto.

2. Per quanto riguarda «l'azienda policlinico», ferma restando l'unicità per l'intero Ateneo delle aree formazione didattica e ricerca scientifica, vanno previste strutture separate per le aree patrimonio e gestione del personale.

3. L'organigramma delle strutture tecnico-amministrative è definito dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 32.

Organizzazione delle strutture amministrative

1. Le strutture amministrative dell'Università sono organizzate secondo criteri di flessibilità funzionale e di accorpamento per competenze omogenee, tenendo conto delle risorse umane anche mediante processi di riqualificazione professionale, ricomposizione delle mansioni e mobilità del personale.

2. Deve essere promossa e garantita la responsabilità individuale e la collaborazione di tutto il personale secondo una gerarchia di funzioni che esplicitino le competenze necessarie allo svolgimento del servizio.

3. L'organizzazione del lavoro degli uffici dell'Università è determinata dal direttore amministrativo.

4. L'organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilità individuale di ciascun dipendente per le funzioni attribuitegli, è informata al principio della collegialità che si realizza in base a criteri di efficienza e produttività, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.

Art. 33.

Servizi e modalità di gestione

1. I servizi relativi all'espletamento dell'attività istituzionale sono resi direttamente dall'Università o dai centri di servizi di cui al successivo comma. Servizi specialistici integrativi possono occasionalmente essere affidati a terzi sulla base di apposite valutazioni tecnico-economiche.

2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto delle attività didattiche e di ricerca o richiesti dalle esigenze dell'organizzazione amministrativa dell'Ateneo, l'Università può costituire appositi centri di servizi, dotati di autonomia gestionale.

3. La delibera costitutiva del centro servizi, oltre ad esporre puntualmente le soluzioni alternative disponibili, la valutazione preventiva dei riflessi organizzativi e ad approvare il relativo regolamento, specifica l'ambito di attività e le relazioni con gli organi dell'Ateneo o con le singole strutture corrispondenti, i requisiti richiesti per la figura del direttore ed individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare al centro servizi.

4. Il centro di servizi è retto, per la durata di tre anni, rinnovabili, da un comitato di tre membri e da un direttore che sovrintende alla gestione, nominato, di norma, tra il personale tecnico-amministrativo di grado adeguato.

5. Il regolamento del centro di servizi deve prevedere modalità e forme di utilizzazione di eventuali prestazioni esterne.

6. L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali è disciplinata da apposite convenzioni.

Art. 34.

Criteri di gestione del patrimonio immobiliare

1. Il consiglio di amministrazione provvede, relativamente al patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo, ai seguenti compiti:

a) censimento e catalogazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo;

b) diffusione agli organismi accademici dell'Ateneo di dati sulla consistenza, destinazione e stato d'uso del patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo;

c) vigilanza sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo, con particolare riferimento alla verifica periodica dello stato di conservazione e di manutenzione;

d) formulazione del piano annuale di interventi, in armonia con il piano triennale di cui al successivo comma 5.

2. Il senato accademico programma le modalità di gestione delle risorse immobiliari necessarie allo sviluppo dell'attività istituzionale dell'Ateneo.

3. Tale programmazione è informata a criteri e priorità di assegnazione delle risorse finanziarie ed immobiliari alle strutture dell'Ateneo secondo parametri non discrezionali e comunque finalizzati all'equa e funzionale ripartizione tra le strutture, al pieno utilizzo delle risorse immobiliari esistenti ed al completamento definitivo di quelle non ancora completate.

4. A tal fine il senato accademico adotta apposite deliberazioni contenenti i parametri indicatori e i criteri generali di priorità.

5. Il senato accademico redige il piano triennale delle risorse immobiliari, contenente l'ordine di priorità generale di intervento e quello di ciascun settore di intervento con riferimento a:

a) manutenzione ordinaria;

b) manutenzione straordinaria;

c) ristrutturazioni;

d) ampliamenti e nuove costruzioni;

e) acquisizione ed alienazione di beni.

6. Il piano, approvato dal consiglio di amministrazione, costituisce il quadro di riferimento per la formulazione di istanze volte alla concessione di finanziamenti pubblici e privati per gli interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo.

7. L'Università realizza tutti gli interventi relativi al patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo, sia con fondi propri che con finanziamenti esterni, nel rigoroso rispetto del contenuto e delle priorità sia generali che di settore degli interventi del piano triennale, salvo casi in cui gli interventi siano imposti da eventi imprevedibili e calamitosi nonché da nuove disposizioni legislative.

8. Alla scadenza del piano triennale, il senato accademico, con motivata deliberazione, può modificare le pregresse previsioni e priorità. Il piano vigente può anche essere aggiornato, su analoga deliberazione del senato accademico, solo in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che ne rendano opportuna e/o non differibile l'effettuazione, in accordo ai criteri fissati dal comma precedente.

9. Il senato accademico, entro tre anni dall'emanazione dello statuto, dovrà approvare un regolamento sulla qualità degli interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo da applicare nella valutazione dei progetti e delle realizzazioni delle relative opere.

Art. 35.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio di amministrazione, secondo le modalità previste dalla legge.

2. Il direttore amministrativo permane nelle funzioni per un periodo di tre anni, rinnovabile a seguito di motivata deliberazione da parte del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore amministrativo può essere nominato, dopo concorso pubblico, per titoli, anche tra persone estranee all'amministrazione, purché ne abbiano i requisiti; il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato, nei limiti previsti dalla legge.

4. Il consiglio di amministrazione determinerà i requisiti professionali ed i titoli richiesti per l'attribuzione dell'incarico.

5. In sede di prima applicazione, il direttore amministrativo deve essere nominato entro un mese dalla emanazione del presente statuto.

6. Il direttore amministrativo esercita le competenze previste dalla legislazione vigente.

Art. 36.

Dirigenti e dipendenza dei servizi e delle unità operative

1. Il direttore amministrativo nomina i responsabili delle strutture amministrative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano di impiego del personale e delle direttive programmatiche del senato accademico.

2. Nel rispetto delle qualifiche e delle competenze, il direttore amministrativo promuove la rotazione periodica — di norma quadriennale — dei responsabili delle singole strutture.

Art. 37.

Controllo di gestione

1. L'Università, tramite la costituzione di un apposito ufficio, provvede a realizzare il controllo sulla efficiente utilizzazione del personale tecnico-amministrativo e delle risorse edilizie, finanziarie e di beni, in attuazione a quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 3, del presente statuto.

2. L'Università garantisce all'ufficio per il controllo di gestione i mezzi e le risorse necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

3. L'ufficio per il controllo di gestione, nello svolgimento dei propri compiti, promuove la collaborazione dei dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate per realizzare il più ampio scambio di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni.

4. All'ufficio per il controllo di gestione sono in ogni caso inviate, per le valutazioni di competenza, le relazioni annuali predisposte dagli osservatori permanenti della didattica dei corsi di studio, dai centri di servizi (articoli 33 e 40), dai dirigenti o responsabili dei servizi (art. 36).

5. Il rapporto annuale dell'ufficio per il controllo di gestione deve indicare, tra l'altro, sulla base di criteri di valutazione esplicitamente dichiarati:

a) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole strutture amministrative e di servizio;

b) la ragione della loro mancata o parziale realizzazione;

c) le proposte per ovviare alle difficoltà riscontrate;

d) i suggerimenti per una migliore utilizzazione delle strutture esistenti.

6. Il rapporto annuale è inviato ai componenti degli organi di Ateneo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

Art. 38.

Piano di impiego del personale

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, redige ogni due anni il piano di impiego del personale sulla base delle esigenze delle strutture.

2. A tal fine il consiglio di amministrazione predispone apposito regolamento, il quale deve tenere conto delle esigenze dei servizi, della funzione della struttura e dei diritti del dipendente.

3. Tramite tale piano vengono effettuati l'assegnazione e i trasferimenti del personale, i corsi di qualificazione del personale dell'Ateneo e vengono promosse le «azioni positive», su proposta del Comitato delle pari opportunità dell'Ateneo.

Art. 39.

Articolazione delle strutture amministrative

1. La gestione amministrativo-contabile dell'Università è attuata attraverso centri di spesa, definiti come le strutture a cui il bilancio universitario attribuisce una dotazione finanziaria.

2. I centri di spesa sono distinti in:

a) centri di spesa delegata;

b) centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile.

3. I limiti dei poteri dei centri di spesa sono fissati dal regolamento generale di Ateneo per la finanza e la contabilità. Nessun centro di spesa può essere affidato a responsabili il cui mandato non sia sottoposto ad una verifica triennale.

4. I centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile gestiscono direttamente i fondi del loro bilancio di cui i rispettivi organi sono responsabili e stipulano con i terzi contratti e convenzioni.

5. Il consiglio di amministrazione istituisce i servizi centralizzati al fine di consentire alle strutture di Ateneo una economia di scala.

6. Sono centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile:

a) i dipartimenti;

b) i centri interdipartimentali di ricerca.

Art. 40.

Centri di servizi

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, può istituire centri di servizi, al fine di favorire l'uso coordinato delle risorse dell'Ateneo, incentivare gli scambi di professori, ricercatori, assistenti r.e. e studenti con altre istituzioni universitarie italiane ed estere e sostenere le attività didattiche e di ricerca scientifica.

2. I centri di servizi vengono disciplinati da regolamenti emanati all'atto della loro istituzione con riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 33.

3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, delibera altresì se costituirli in centri di spesa.

Art. 41.

Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di direzione delle strutture dell'Università di Palermo, cui sono demandate, a norma del successivo comma, le relative attribuzioni e competenze, è disciplinato dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il regolamento di Ateneo, di cui al comma precedente, è emanato con decreto del rettore su deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti.

3. Il regolamento di Ateneo può derogare dalle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.

Art. 42.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del rettore su deliberazione del senato accademico ed è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti scelto tra il personale collocato a riposo, che ne assume la presidenza;

b) da quattro componenti effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti previsto dalla legge.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

3. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 43.

Sistema bibliotecario e archivistico di ateneo

1. Il sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche di facoltà e di dipartimento, l'archivio storico di Ateneo e i centri di documentazione, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentario, nonché il trattamento e la diffusione delle informazioni.

2. Al sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo sovrintende un comitato di coordinamento, eletto dal senato accademico, formato da due tra professori, ricercatori, assistenti r.e., due funzionari dell'area delle biblioteche, uno studente e un esperto di informatica applicata alla gestione dei beni librari e archivistici; esso formula annualmente al senato accademico e al consiglio di amministrazione gli indirizzi e le linee di sviluppo del sistema, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza delle biblioteche, fatta salva l'autonomia scientifica delle singole strutture. Il comitato è presieduto da un delegato del rettore.

3. La gestione e l'indirizzo scientifico-didattico delle biblioteche competono all'organo collegiale della struttura di afferenza (consiglio di dipartimento, consiglio di facoltà) che li esercitano secondo le modalità previste dal regolamento del sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo.

4. Con il fine di acquisire, tutelare, archiviare e conservare la documentazione utile alla salvaguardia della propria memoria storica, l'Università provvede a rendere funzionale, dotandolo dei necessari supporti finanziari e di personale e organizzandolo secondo criteri scientifici, l'archivio storico di Ateneo. In tale struttura, dotata di autonomia nell'ambito del sistema bibliotecario di Ateneo, confluirà tutta la documentazione relativa alle attività culturali, didattiche e amministrative dell'Ateneo dalla data della fondazione e quella che via via andrà producendosi.

5. La direzione scientifica è affidata ad un comitato la cui formazione e funzione è prevista dal regolamento di cui al comma 3.

Art. 44.

Sistema museografico e orto botanico

1. L'Università promuove la conservazione, l'arricchimento e la fruizione del proprio patrimonio culturale e scientifico attraverso il sistema museografico dell'Università di Palermo, che comprende i seguenti musei:

a) musei tematici realizzati presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Università;

b) orto botanico e *Herbarium Mediterraneum*.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, può costituire ciascuna unità del sistema museale in centro di spesa.

PARTE V

RAPPORTI CON L'ESTERNO E AZIENDE UNIVERSITARIE

Capo I

CONVENZIONI E CONTRATTI

Art. 45.

Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti

1. È istituito, in seno all'amministrazione dell'Ateneo, un ufficio permanente delle attività relative ai contratti, alle convenzioni ed alla partecipazione a consorzi, con il compito di:

a) verificare periodicamente lo stato di attuazione di tali rapporti anche al fine di attivare i competenti organi di vigilanza;

b) indicare metodologie di valutazione anche sulla scorta dei suggerimenti e delle osservazioni provenienti dalle diverse strutture di Ateneo;

c) pubblicare, al termine di ciascun anno, un rapporto sulle attività regolate da contratti, convenzioni e alla partecipazione a consorzi. Tale rapporto dovrà essere corredato da schede riassuntive delle informazioni più significative quali: i contenuti, i contraenti, la struttura incaricata della esecuzione, l'importo, lo stato di attuazione ed altri elementi utili ai fini di offrirne un quadro il più possibile esauriente.

Art. 46.

Acquisizioni di beni e servizi e affidamento di incarichi professionali

1. L'Università provvede all'acquisizione di beni e servizi secondo criteri di trasparenza e all'affidamento di incarichi professionali secondo criteri di riconosciuta professionalità, in conformità alle norme previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Capo II

AZIENDE AUTONOME DELL'UNIVERSITÀ

Art. 47.

Azienda universitaria «policlinico»

1. Ai sensi delle leggi vigenti e nel rispetto delle normative universitarie, che espressamente vengono fatte salve, l'Università degli studi di Palermo comprende l'Azienda universitaria policlinico per lo svolgimento dell'attività assistenziale e di formazione sanitaria connessa con le attività istituzionali di didattica e di ricerca scientifica della facoltà di medicina e chirurgia.

2. L'Azienda universitaria policlinico è costituita con decreto del rettore. Essa è dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile e la sua gestione è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo basati sulle prestazioni effettuate.

3. L'Azienda, costituita nell'ambito della facoltà di medicina e chirurgia ed istituita con finalità di formazione e ricerca, in quanto policlinico universitario assume anche le caratteristiche corrispondenti a ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione e come tale si inserisce nel sistema di emergenza sanitaria.

Art. 48.

Aziende agrarie

1. L'Università, per le finalità della didattica e della ricerca scientifica nel settore dell'agricoltura, può dotarsi di una azienda agraria di sua proprietà.

2. L'organizzazione e la gestione dell'azienda agraria va conformata alle norme previste dal regolamento di gestione delle aziende agrarie.

PARTE VI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Capo I

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 49.

Modifiche di statuto

1. Le modifiche del presente statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà, i consigli di corso di studio e i consigli di dipartimento.

2. Il consiglio di amministrazione ed i consigli di facoltà e di dipartimento possono sottoporre al senato accademico proposte, di modifica dello statuto. Su tali proposte, il senato accademico si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.

3. Lo statuto è emanato dal rettore secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 50.

Natura dei pareri

1. La natura dei pareri, quando non altrimenti specificato, è da intendersi obbligatoria e non vincolante. Quando non altrimenti specificato, i pareri devono essere emessi entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, trascorsi i quali l'organo richiedente può deliberare anche in assenza del parere richiesto.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 51.

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate alla adozione di appositi regolamenti.

Art. 52.

Elezioni e regole di incompatibilità

1. Il rettore, i presidi di facoltà, i presidenti di consiglio di corso di studio e i direttori di dipartimento sono eletti a completamento della definizione dei relativi corpi elettorali e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

2. Ai fini delle norme che prevedono i casi di non rieleggibilità negli organismi di governo, si devono considerare i mandati già maturati alla data di entrata in vigore dello statuto.

Art. 53.

Trasferimento delle funzioni della commissione di ateneo

1. Le funzioni della commissione di Ateneo vengono trasferite al senato accademico che si insedierà in applicazione dello statuto.

Art. 54.

Proroga dei regolamenti precedenti

1. I regolamenti di attuazione del presente statuto devono essere emanati entro un termine massimo di un anno dall'insediamento degli organi competenti alla loro emanazione.

2. Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto continuano ad avere efficacia, per tutti gli organi di Ateneo, i regolamenti precedentemente approvati.

3. Tutte le materie per le quali esiste una specifica previsione di legge che dispone una loro definizione nell'ambito dello statuto saranno oggetto di appositi regolamenti da emanarsi entro un anno da parte del senato accademico.

Art. 55.

Istituti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto è vietata la costituzione di nuovi istituti.

2. Gli istituti esistenti non potranno comunque essere mantenuti oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

3. Trascorsi tre anni dalla entrata in vigore del presente statuto, il senato accademico provvederà, in ogni caso, alla assegnazione dei professori, ricercatori, assistenti r.e., delle strutture e delle attrezzature ai dipartimenti già costituiti o da costituire.

4. Per la composizione del consiglio di istituto e per l'elezione del direttore valgono le norme previste dal presente statuto per i corrispondenti organi di dipartimento.

Art. 56.

Norme relative alla prima applicazione dello statuto

1. In prima applicazione, si fanno salvi i risultati delle elezioni studentesche che si sono già svolte anche nel caso che esse comportino una rappresentanza superiore al 20% previsto dallo statuto.

2. Si fanno altresì salvi i risultati delle elezioni dei professori, ricercatori, assistenti r.e. e del personale tecnico-amministrativo in quegli organi che non abbiano subito una variazione della rappresentanza eleggibile.

3. In prima applicazione il voto del personale tecnico-amministrativo per l'elezione del rettore sarà espresso da tutto il personale in servizio alla data fissata per l'elezione e l'esito sarà pesato nella misura del 10% dei voti espressi.

TABELLA *A*

Settore 1: Scienze matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche.

Settore 2: Scienze biologiche, scienze della terra, scienze agrarie.

Settore 3: Scienze mediche e biomediche.

Settore 4: Architettura, ingegneria civile, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione.

Settore 5: Scienze dell'antichità, filologico-letterarie, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.

Settore 6: Scienze giuridiche, scienze economiche, scienze politiche e sociali.

00A10420

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 luglio 2000

Dollaro USA	0,9276
Yen giapponese	101,29
Dracma greca	337,27
Corona danese	7,4556
Corona svedese	8,4585
Sterlina	0,61500
Corona norvegese	8,1835
Corona ceca	35,563
Lira cipriota	0,57362
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,45
Zloty polacco	4,0138
Tallero sloveno	208,3529
Franco svizzero	1,5486
Dollaro canadese	1,3663
Dollaro australiano	1,5752
Dollaro neozelandese	2,0225
Rand sudafricano	6,4348

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A10955

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto del «Consorzio cooperative costruzioni», in Bologna

Decreto interministeriale del 18 luglio 2000 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il quale vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 26 e 27 dello statuto sociale del «Consorzio cooperative costruzioni», con sede in Bologna, approvato su decreto interministeriale del 30 gennaio 1996.

00A10421

Modificazioni allo statuto del «Consorzio emiliano-romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro», in Bologna

Decreto interministeriale del 18 luglio 2000 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il quale vengono approvate le modifiche agli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dello statuto sociale del «Consorzio emiliano romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro», con sede in Bologna, con inserimento, dopo l'art. 38, di una norma finale transitoria, approvato su decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 1982.

00A10423

FERROVIE DELLO STATO S.P.A

Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 luglio 2000 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 26 d'interesse relativa al trimestre 21 aprile 2000 - 20 luglio 2000 del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2004», indicizzato di nominali L. 1.000 mld - ISIN IT0000508165 - ridenominato in € 516.456.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 - nella misura del 1,05%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che: il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 27, pagabile dal 21 ottobre 2000, resta fissato nella misura dello 1,2% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered rate a tre mesi (EURIBOR). La quotazione dell'EURIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters, nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (EURIBOR + 1)\hat{}(0,25) - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e EURIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

N.B.: Ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle ferrovie dello stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

00A10944

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 24 maggio 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale recante: «Tabelle dei coefficenti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti dei lavoratori infortunati.». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 91 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 del 9 giugno 2000).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario, dopo la pag. 48 riportante la tavola 20, è da intendersi pubblicata la seguente:

TAVOLA 20

[illegible]

00A10465

Comunicato relativo al decreto 28 marzo 2000 del Ministero per i beni e le attività culturali, recante: «Istituzione del biglietto d'ingresso relativo al museo San Marco in Firenze.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 4, prima colonna, nell'indicazione dell'autorità decretante, dove è scritto:« Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni *ambientali* architettonici, artistici e storici», leggasi: «Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni *archeologici* architettonici, artistici e storici».

00A10463

Comunicato relativo all'avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante: «Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione "Umberto ed Elisabetta Porfirio - ONLUS", in Nettuno.». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sia nel sommario che alla pagina 74, prima colonna, nel titolo, e al penultimo rigo, dove è scritto: «Fondazione Umberto ed Elisabetta *Porfirio* - ONLUS», leggasi: «Fondazione Umberto ed Elisabetta *Porfiri* - ONLUS»

00A10464

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651177/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.